

stampa
Legislatura XVIII

**Proposta emendativa 1.124. nelle commissioni riunite I-II in sede referente
riferita al C. [1189](#)**

1.124.

pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018 [nascondi](#)
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del
05/11/2018 [[apri](#)]

1.124.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 158 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».

d-ter) all'articolo 159:

1. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna»;

2. Il terzo e quarto comma sono abrogati.

d-quater) all'articolo 160 il primo comma è abrogato.

Conseguentemente:

a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: pubblica amministrazione *inserire le seguenti:* , nonché in materia di prescrizione del reato;

b) alla rubrica del Capo I, dopo le parole: pubblica amministrazione *inserire le seguenti:* , nonché in materia di prescrizione del reato.

I Relatori